

**ILL.MO TRIBUNALE DI RAVENNA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Proposto dal Sig. **DI LAURO LUCA**, CF: DLRLCU74A18F839W, rappresentato e difeso dall'**Avv. Maria Cristina Fabbretti** del Foro di Bologna, C.F. FBBMCR87P52A558U (fax per comunicazioni 051270279, Posta Elettronica Certificata: mariacristinafabbretti@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Bologna, Via San Vitale n. 40/3/a, giusta procura in calce al presente atto.

**contro**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore;**
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RAVENNA in persona del Legale rappresentante pro tempore;**
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA in persona del Legale Rappresentante pro tempore;**

**FATTO**

Il docente Di Lauro, in data 24/05/2022, ha presentato domanda di inserimento nelle GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO DI SUPPLENZA AA.SS. 2022/23 e 2023/24 per la classe di concorso B014 e ADSS (n.1) a seguito della pubblicazione dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 *"Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*.

Il ricorrente, con tale domanda (doc. 1), **ha chiesto la valutazione del servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (doc. 1 pagg. 11-12), in**

quanto per la classe di concorso di cui ha chiesto l'inserimento in graduatoria (B014) il titolo di studio di cui è in possesso il ricorrente è stato conseguito (doc. 3) prima dello svolgimento del servizio militare (doc. 3-4).

Inizialmente il punteggio per il servizio militare svolto ed indicato nella domanda è stato valutato.

L'amministrazione scolastica, in sede di convalida del punteggio presente nelle graduatorie pubblicate, non ha valutato il servizio militare di leva, in quanto non prestato in costanza di nomina (doc. 3-4).

Con provvedimento del 30/09/2022 l'amministrazione scolastica ha quindi rettificato il punteggio attribuito in dette graduatorie al ricorrente per classe di concorso ADSS/60 PUNTI anziché 67 PUNTI e per classe di concorso B014/60 PUNTI anziché 74 PUNTI con la seguente motivazione:

*“CONSIDERATO che il docente ha indicato come titoli di servizio specifici, relativi all'a.s. 1997/98, il servizio militare di leva svolto dal 11/12/1997 al 31/08/1998, e per l'a.s. 1998/99, il servizio militare di leva svolto dal 01/10/1998 al 26/10/1998;*

*CONSTATATO che, per tali periodi non è stata rilevato alcun rapporto di lavoro che attesti il servizio prestato in costanza di nomina, come da O.M. 112 DEL 06/05/22 Art. 15 comma 6;”* (doc. 2).

Si osserva poi che il ricorrente già in passato aveva presentato ricorso al Tribunale di Ravenna chiedendo la disapplicazione del DM 374/2017 nella parte in cui prevede che *“il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”* e l'accertamento del diritto all'attribuzione del punteggio spettante per il servizio di leva dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per gli aa.ss. 2017/2020 per la fascia III.

Il giudizio aveva assunto RG 1149/2019 e Codesto Ill.mo Giudice già aveva accertato che: *“Ai sensi dell'art. 485, 7° comma del D.Lgs. n. 297/1994 (T.U. della*

*scuola) “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.*

*Ne consegue l’illegittimità (con conseguente disapplicazione) di ogni atto amministrativo in senso contrario, ossia teso a limitare la valenza di tale titolo esclusivamente al servizio prestato in corso di rapporto di P.I..*

*In conclusione, va accertato il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio militare di leva dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto e condannato il MIUR (e tutte le sue articolazioni scolastiche) a riconoscere il valore a tale titolo, con attribuzione del relativo punteggio.*

*Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo” (doc. 6).*

Le amministrazioni resistenti hanno proposto appello contro tale sentenza e la Corte d’Appello ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio (doc. 7).

Nonostante la rappresentazione della citata precedente sentenza di Codesto Ill.mo Giudice l’istituzione scolastica ha disposto la rettifica del punteggio.

Con il presente ricorso, pertanto, si chiede l’accertamento del diritto alla corretta valutazione del servizio militare nelle GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO DI SUPPLENZA AA.SS. 2022/23 e 2023/24 ed in tutte le graduatorie di istituto che verranno aggiornate da parte del Ministero dell’Istruzione per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**La giurisprudenza si è da tempo orientata nel senso di riconoscere il punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, alla sola condizione di aver precedentemente conseguito il titolo di studio necessario per l’accesso nelle graduatorie.**

Nel caso in esame il ricorrente ha conseguito il titolo di accesso alla graduatoria (diploma di geometra conseguito nell’a.s. 1991/1992 doc. 3) in data precedente allo svolgimento del servizio militare (congedo del 26/10/1998).

Il diploma di geometra è titolo idoneo all'accesso dell'insegnamento della classe di concorso B014 ai sensi di quanto previsto oggi dal D.P.R. 19/2016 e in passato dal D.M. 39/1998.

**L'art. 485 del D.Lgs 297/1994 ("Testo Unico della Scuola"), nel disciplinare il "riconoscimento del servizio ai fini della carriera", al comma 7, precisa: "il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti".**

Pertanto, la limitazione della valutabilità del servizio di leva non appare legittima ed introduce un'irragionevole disparità di trattamento.

Tale principio è affermato dalla giustizia amministrativa ed è stato confermato e ribadito dal Consiglio di Stato con ordinanze seriali, e dalla Corte di Cassazione che hanno ritenuto che **"la limitazione della valutabilità del servizio di leva non appare legittima, introducendosi un'irragionevole disparità di trattamento di posizioni omogenee"** (fra le tante si segnalano le sentenze n. 4028, n. 4031, n. 4032 del 31 luglio 2009).

A seguito dell'emanazione del nuovo codice militare (D.Lgs. n. 66/2010), si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza minoritaria, in quanto l'art. 2050 di tale codice (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva *"in pendenza di rapporto di lavoro"*.

L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la *«valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici»* stabilisce, poi, al comma 1, che *«i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»* e, al comma 2, che *«ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»*.

Tale orientamento minoritario è stato però superato dai successivi approdi giurisprudenziali (cfr. *ex multis* Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812 ; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di [Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12.09.2012](#); Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, [Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012](#), Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013).

Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto ormai con orientamento pacifico che: “*si osserva innanzitutto che il Codice dell’ordinamento militare, di cui al D.lgs. n. 166, entrato in vigore il 9/10/2010, prevede all’articolo 2268 la “abrogazione espressa di norme primarie”, fra le quali non rientrano gli artt. 62 della legge n. 312/1980 (di cui sono invece abrogati gli artt. 136/151) e 485 del D.Lgs. n. 297/1994, mentre vi rientra l’art. 20 della legge n. 958/1986 (la cui disciplina sostanziale è peraltro ripresa e confermata dall’art. 2052). Prevede altresì l’art. 2267 la “abrogazione per nuova regolamentazione della materia”, “ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, di “tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie di indicate nell’articolo 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento. **È di tutta evidenza che, alla stregua dell’evocato principio costituzionale dell’art. 52 co. 2, le sopra ritrascritte norme degli artt. 62 e 485 cit., non sono affatto incompatibili con la nuova disciplina, che anzi integrano in modo coerente proprio in un settore in questa non regolamentato: quello delle graduatorie per le supplenze nel settore scuola (lex posterior generalis non derogat priori speciali)**” (Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 442 del 01/08/2016).*

*“Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 (il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro ) **consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento**” (Cons. Stato Sez. VI, 18-09-2015, n. 4343).*

**Il decreto ministeriale di aggiornamento delle Graduatorie di Istituto pertanto risulta illegittimo non prevedendo il riconoscimento di uguale punteggio fra il servizio prestato in costanza di nomina e quello non prestato in costanza di nomina.**

Il servizio militare (o assimilato), essendo svolto nell'interesse della collettività nazionale a fronte di un'inevitabile compressione della libertà dell'individuo per un periodo significativo della sua vita e che la ratio della normativa primaria è evidentemente quella di impedire che lo svolgimento del servizio militare (o civile) sia di ostacolo al mondo del lavoro, impedendolo o comunque ritardandolo, deve essere valutato alla stregua di altro servizio nella medesima posizione di valutazione.

Inoltre, come più volte affermato dalla giurisprudenza, l'espletamento del servizio militare **risulta attuativo del precetto Costituzionale di cui all'art 52 in base al quale, l'adempimento del servizio militare non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio di diritti politici.**

In tal senso anche la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito (ex multis Cass. 2 marzo 2020, n. 5679; Cass. 31 maggio 2021 nr. 15127; Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467) **che sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'art. 2050 del d.lvo n. 66/2010 i dipendenti del Ministero dell'istruzione hanno sempre diritto a vedersi computare il servizio militare svolto in quanto è necessario effettuare una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, alla stregua della quale il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, bensì ne costituisce una mera specificazione,**

nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.

Secondo la Cassazione infatti una contrapposizione tra quei due commi sarebbe non solo del tutto illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 della Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

*“In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” (Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 35380, 18/11/2021).*

Pertanto, considerato che il ricorrente era tenuto allo svolgimento del servizio militare la mancata valutazione del punteggio del servizio svolto determinerebbe una disparità di trattamento rispetto a coloro i quali per ragioni di sesso, salute o altro non erano tenuti al medesimo adempimento e hanno così potuto dedicarsi immediatamente alla ricerca di un'occupazione al termine del percorso di studi, **ma anche rispetto a coloro che il servizio militare lo hanno prestato in costanza di nomina.**



**Conseguentemente, il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo valutabile nelle graduatorie di istituto.**

Il servizio militare pertanto deve essere sempre valutabile e la limitazione posta in essere dall'Amministrazione scolastica non realizza altro che la illegittima compressione dei diritti del personale precario, che hanno prestato servizio di leva obbligatorio, riducendo il punteggio spettante nelle Graduatorie e limitando il loro diritto riconosciuto dalla Legge.

Sul punto è altresì pacifica e costante la giurisprudenza, tanto ordinaria quanto amministrativa.

*“Questa Corte nei precedenti sopra citati (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021 nr. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467), in riferimento alla norma di identico contenuto di cui al comma due dell'articolo 2050 del DLgs del 2010 ha già osservato che la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione— coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione— secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi?” (Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. I. Num. 41894 Anno 2021).*

***“Considerato che l'appello in esame risulta fornito del necessario fumus boni juris in quanto una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485, comma 7, del d.lgs. 297 del 1994 impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica. Rilevato che in quest'ottica deve***



**ritenersi che il comma 1 e 2 dell'articolo 2050 del decreto legislativo 66/2000, vadano letti in modo integrato e non contrapposto**" (Consiglio di Stato, ordinanza n. 5408/2021 del 1/10/2021).

*"Considerato, all'esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione **ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio»** (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione) che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare"* (Consiglio Stato, ord. 6581/2021 del 10/12/2021 – in senso analogo anche le sentenze del Consiglio di Stato N. 7383 e N. 7376/2022 emesse in data 23 agosto dalla Sezione Settima attraverso le quali sette aspiranti Ata hanno ottenuto la piena valutazione del servizio militare per le graduatorie di III fascia del personale ATA "anche se prestato prima dell'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione").

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra risulta evidente l'illegittimità con cui l'amministrazione scolastica ha omesso di valutare il servizio militare svolto da parte ricorrente.

\*

Tanto esposto e considerato, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Ravenna in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, intimando al Ministero dell'Istruzione, all'Ufficio Scolastico Regionale Emila Romagna – Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna e all'Ufficio Scolastico Regionale Emila Romagna in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, a comparire personalmente o tramite procuratore generale o speciale, per sentire accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

### **Nel merito si chiede:**

*Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, previa disapplicazione di ogni atto amministrativo ritenuto ostativo:*

*-Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio militare di leva dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le graduatorie inviata in data 24/05/2022 e che dichiarerà in ogni futura domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto, comunque denominate, che verranno aggiornate nel tempo da parte del Ministero dell'Istruzione;*

*-condannare le amministrazioni resistenti a procedere alla valutazione del servizio militare di leva dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto e all'attribuzione del relativo punteggio spettante per ciascuna graduatoria;*

*Vinte le spese e gli onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario non avendo percepito gli onorari ed avendo anticipato le spese”.*

### **Dichiarazione di valore**

Il Sottoscritto Avv. Maria Cristina Fabbretti dichiara che ai fini della normativa sul contributo unificato (L. 488/99), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, dichiara dovuto e versato un contributo unificato di euro 259,00.

Con osservanza.

Avv. Maria Cristina Fabbretti

## **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Nel ricorso sopra scritto, proposto da:

**- DI LAURO LUCA**

**contro**

**- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore;**

**- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA,  
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RAVENNA in  
persona del Legale rappresentante pro tempore;**

**- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA  
in persona del Legale Rappresentante pro tempore;**

**PREMESSO CHE**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio superiore nelle graduatorie indicate nel dove è inserito il ricorrente.

**RILEVATO CHE**

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

**CONSIDERATO CHE**

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "*[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci lega/i della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale Amministrativo Regionale ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si

controverte (ex multis TAR Campania, Napoli ordinanza n. 1826/2019, TAR Lazio, Roma, ordinanza n. 0387/2018).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda, all'uopo, il sito del MI all'indirizzo: <https://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. resistenti ma non la notifica ex 151 c.p.c. ai controinteressati.

PERTANTO SI CHIEDE

CHE CODESTO ILL.MO GIUDICE VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione di un **avviso contenente l'indicazione del contenuto del ricorso** e il decreto di fissazione di udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione ex art. 151 c.p.c..

Con osservanza.

Avv. Maria Cristina Fabbretti